Cassazione civile sez. trib., 22/09/2025, n. 25863

### **FATTI DI CAUSA**

- 1. Lâ??Agenzia delle Entrate proponeva appello contro la sentenza n. 5420/37/2018, con la quale la CTP di Roma aveva accolto il ricorso di Pa.Gi. avverso un avviso di liquidazione relativo allâ??imposta di registro dovuta nellâ??anno 2011 per lâ??importo complessivo di Euro 20.480,87 a seguito della revoca delle agevolazioni previste per lâ??acquisto della prima casa di abitazione (a seguito della donazione dellâ??usufrutto disposta dal contribuente in data 7.8.2012, a fronte di un acquisto avvenuto in data 1.7.2011).
- 2. La CTR del Lazio rigettava il gravame, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di merito (per via della natura essenzialmente interpretativa della controversia e della controvertibilit\(\tilde{A}\) delle soluzioni proposte), affermando che l\(\tilde{a}\)?art. 1, comma 4, nota 2-bis, della Tariffa Parte Prima del TUR prevede la decadenza dalle agevolazioni fiscali per gli atti di trasferimento immobiliare, a titolo oneroso o gratuito, avvenuti prima che risulti decorso il ricordato termine quinquennale, laddove nel caso di specie non si era in realt\(\tilde{A}\) verificato alcun trasferimento del diritto di propriet\(\tilde{A}\), rimasto in capo all\(\tilde{a}\)?appellato, essendosi egli limitato a costituire a titolo di donazione in favore dei propri genitori un diritto di usufrutto sull\(\tilde{a}\)?abitazione.
- **3**. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Pa.Gi. sulla base di due motivi. Lâ??Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta ricorso incidentale fondato su un unico motivo, avverso il quale il ricorrente principale ha depositato controricorso.

In prossimità dellâ??adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente principale deduce lâ??error in procedendo e la violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 53 e 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché 91, 112 e 342 c.p.c., in quanto richiamati dal predetto D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione allâ??art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR compensato anche le spese relative al primo grado di giudizio, nonostante lâ??Agenzia delle Entrate, nel proprio atto di appello, non avesse specificamente censurato il capo della decisione di primo grado relativo alla sua condanna al pagamento delle spese processuali.

- 2. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione dellâ??art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione allâ??art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR giustificato la compensazione delle spese relative ai due gradi di merito sulla base della natura essenzialmente interpretativa della controversia e della controvertibilità delle soluzioni giuridiche proposte.
- 3. Con lâ??unico motivo del ricorso incidentale lâ??Agenzia si duole della violazione e falsa applicazione della Nota II bis n. 4 allâ??art. 1 Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986, in relazione allâ??art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, affermato che la cessione del solo usufrutto di un immobile, acquistato con le agevolazioni â??prima casaâ?•, entro il quinquennio dallâ??acquisto dellâ??intera proprietà dellâ??immobile e senza il riacquisto di altra casa di abitazione entro lâ??anno dalla cessione dellâ??usufrutto, non comporta alcuna decadenza dallâ??agevolazione fiscale â??prima casaâ?•.
- **4**. Lâ??unico motivo del ricorso incidentale, da trattare prioritariamente, Ã" infondato.

In tema di agevolazioni tributarie, anche il nudo proprietario ha diritto alle agevolazioni in materia di imposta di registro per lâ??acquisto della prima casa di cui allâ??art. 1 della legge n. 168/82, purché destini effettivamente lâ??appartamento acquistato a propria abitazione dopo la consolidazione dellâ??usufrutto con la nuda proprietà (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9648 del 10/09/1999).

In tema dâ??imposta di registro, infatti, i benefici per lâ??acquisto della â??prima casaâ?•, di cui allâ??art. 1 sesto comma della legge 22 aprile 1982 n. 168, sono applicabili, nel concorso delle condizioni dalla norma medesima previste, in favore del compratore della nuda proprietÃ, atteso che lâ??art. 3, comma n. 131, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, pur essendo innovativo nella parte inerente alla determinazione di dette condizioni, ha portata interpretativa della disciplina anteriore, quando, elencando gli atti di trasferimento di case non di lusso, include quelli traslativi della nuda proprietÃ, nel presupposto della loro pari attitudine (in presenza degli altri requisiti) ad integrare un progetto abitativo meritevole di trattamento agevolato (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3248 del 06/04/1996; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2071 del 30/01/2008).

Lâ??art. 3, comma 131, 1. 549/1995, ha avuto portata interpretativa della disciplina anteriore, quando, nellâ??elencare gli atti di trasferimento di case non di lusso, include gli atti traslativi della nuda proprietÃ, in funzione della loro pari attitudine (in presenza degli altri requisiti) ad integrare un progetto abitativo meritevole di trattamento agevolato (Cass. nn. 9648/1999, 3248/1996, 3201/1996).

Pertanto, va enunciato il seguente principio di diritto: â??in tema di agevolazione per lâ??acquisto della prima casa, il quarto comma della nota II bis dellâ??art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, stabilisce la decadenza solo in caso di trasferimento degli immobili acquistati con i benefici, e non anche in caso di costituzione del diritto di usufrutto sugli

immobili stessi in favore di terziâ?•. 5. Il primo motivo del ricorso principale Ã" fondato.

Il giudice di appello che rigetti il gravame non pu $\tilde{A}^2$ , in assenza di uno specifico motivo di impugnazione in ordine alla decisione sulle spese processuali, modificare tale statuizione, compensando tra le parti le spese del giudizio di primo grado (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17195 del 27/08/2015).

In particolare, il potere del giudice dâ??appello di procedere dâ??ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dellâ??esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo dâ??impugnazione (Cass., Sez. 6 â?? 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14916 del 13/07/2020 e Cass., Sez. 3, OrdlnanzaJatapubbâ?•cazione22/09/2 del 13/06/2024).

Il ricorrente, in osservanza del principio di autosufficienza, ha trascritto le conclusioni rassegnate dalla controparte con lâ??atto di appello, dalle quali si evince che la stessa non ha invocato altresì la riforma del solo capo della sentenza di primo grado avente ad oggetto la sua condanna al pagamento delle spese di lite.

Ã? rimasta al rango di una mera affermazione unilaterale la deduzione difensiva dellâ?? Agenzia, contenuta a pagina 9 del controricorso, secondo cui â?? nelle conclusioni dellâ?? Ufficio â?? riportate nel motivo stesso â?? vi Ã" anche la richiesta di riforma delle spese legali di primo grado; pertanto, non si ravvisa alcun vizio di ultra-petizioneâ?•.

**5**. Il secondo motivo del ricorso principale, da intendersi, allâ??esito dellâ??accoglimento del primo motivo, limitato alle spese del secondo grado di giudizio, Ã" fondato.

Ai sensi dellâ??art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nellâ??eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dallâ??art. 92, comma 2, c.p.c.

In applicazione di tale principio, Cass., Sez. 6 â?? 5, Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020 ha cassato con rinvio la decisione del giudice tributario, che aveva disposto la compensazione delle spese in ragione della novitĂ e complessitĂ della materia trattata.

In tema di compensazione delle spese giudiziali, la sussistenza di un imprecisato contrasto nella giurisprudenza di merito, rispetto a soluzioni interpretative non ancora passate al vaglio di legittimitÃ, non può essere ricondotta alla nozione di â??gravi ed eccezionali ragioniâ?• di cui allâ??art. 92, comma 2, c.p.c., trattandosi di circostanza non idonea ad accreditare un ragionevole affidamento della parte sulla fondatezza delle proprie ragioni (Cass., Sez. L, Sentenza n. 1521 del 27/01/2016).

Solo lâ??obiettiva originaria controvertibilità della questione di diritto ed il riconoscimento della fondatezza della pretesa avversaria, sulla base di una sopravvenuta giurisprudenza della Corte di Cassazione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite (Cass., Sez. L, Sentenza n. 340 del 02/02/1976).

Del resto, lâ??interpretazione delle norme rappresenta lâ??in sé dellâ??attività giudiziale e, in assenza di validi motivi posti alla base di una complessità nellâ??esegesi delle disposizioni da applicare, non giustifica di per sé la compensazione delle spese, vieppiù in un caso, quale quello in esame, in cui non sono state esplicitate le particolari soluzioni giuridiche proposte che sarebbero controvertibili.

**6**. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento dei due motivi del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di confermare le spese liquidate nel primo grado di giudizio e di porre a carico dellâ?? Agenzia le spese del grado dâ?? appello.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

## P.Q.M.

accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale; cassa la sentenza impugnata con riferimento al ricorso accolto e, decidendo nel merito, conferma le spese liquidate nel primo grado di giudizio e pone a carico della?? Agenzia delle Entrate le spese del grado da?? appello, che liquida in Euro 3.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 per cento, Iva e Cap;

condanna lâ?? Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 per cento, Iva e Cap.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 16 settembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2025.

# Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: In tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa, il quarto comma della nota II bis dell'art. I della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, stabilisce la decadenza dal beneficio fiscale solo in caso di trasferimento degli immobili acquistati con i benefici entro il termine quinquennale, e non anche in caso di costituzione del diritto di usufrutto sugli immobili stessi in favore di terzi.
Supporto Alla Lettura:

#### AGEVOLAZIONI FISCALI PRIMA CASA

Si tratta di una serie di agevolazioni fiscali finalizzate a favorire lâ??acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale. Per esempio, con i benefici â??prima casaâ?• sono ridotte sia lâ??imposta di registro, se si acquista da un privato, sia lâ??IVA, se si acquista da unâ??impresa. Inoltre non sono dovuti imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie sugli atti assoggettati allâ??imposta di registro e quelli necessari per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari. Queste agevolazioni interessano chi acquista una??abitazione principale e, in generale, si applicano quando: **â??** il fabbricato che si acquista appartiene a determinate categorie catastali; â?? il fabbricato si trova nel comune in cui lâ??acquirente ha (o intende stabilire) la residenza o lavora; â?? lâ??acquirente rispetta determinati requisiti (non essere titolare di un altro immobile nello stesso comune e non essere titolare su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietA, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietA, su un altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per lâ??acquisto della prima casa). Dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono riconosciuti anche allâ??acquirente già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, a condizione che la casa giÃ posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Lâ??estensione dellâ??agevolazione spetta anche nel caso di nuovo acquisto a titolo gratuito (donazione e successione). Le agevolazioni ottenute quando si acquista unâ??abitazione con i benefici â??prima casaâ?• possono essere perse e, di conseguenza, si dovranno versare le imposte risparmiate, gli interessi e una sanzione del 30% delle imposte stesse. Questo può accadere se: â?? le dichiarazioni previste dalla legge nellâ??atto di acquisto sono false; â?? lâ??abitazione Ã" venduta o donata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquista un altro immobile, anche a titolo gratuito, da adibire in tempi ragionevoli a propria abitazione principale. Sulla causa di decadenza della??agevolazione a??prima casaa?\*per mancato trasferimento della residenza nel termine di 18 mesi, lâ?? Agenzia delle entrate ha chiarito che se non Ã" ancora trascorso tale termine per il trasferimento della residenza, lâ??acquirente che non puÃ<sup>2</sup> rispettare lâ??impegno assunto ha la possibilità di revocare la dichiarazione formulata nellâ??atto di acquisto dellâ??immobile e di chiedere la riliquidazione dellâ??imposta. Per fare questo, deve presentare unâ??istanza allâ??ufficio presso il quale lâ??atto Ã" stato registrato. Se, invece, il contribuente lascia trascorrere il termine di 18 mesi senza trasferire la residenza e senza presentare unâ??istanza di revoca allâ??ufficio dellâ?? Agenzia, si verifica la decadenza dallâ?? agevolazione â?? prima casaâ? •. Il contribuente ha comunque la possibilitA di ricorrere allâ??istituto del ravvedimento operoso, se non gli A" stato ancora notificato un atto di liquidazione o un avviso di accertamento. Deve perÃ<sup>2</sup> presentare unâ??istanza allâ??ufficio dellâ??Agenzia presso il quale Ã" stato registrato lâ??atto, con cui dichiarare lâ??intervenuta decadenza dallâ??agevolazione e richiedere la riliquidazione della??imposta e la??applicazione delle sanzioni in misura ridotta.

Giurispedia - Il portale del diritto

Giurispedia.it